



Decisione/1650/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4328/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Marina Vajana - Componente (Relatore)

Lorenzo Maria Coen - Componente

Enrico Vitali - Componente

Antonino Piro - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4328/TFNSVE/2025-2026, 4328 - Ricorso proposto dalla società ASD COGITANA (matricola 932631) contro la società POLISPORTIVA MOTTINELLO NUOVO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (matricola 205262) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore BAGGIO RICCARDO (matricola 3102200)

In data 23 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Nel ricorso si costituiva tempestivamente la società resistente chiedendo che fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso per difetto del presupposto procedurale e documentale e, in subordine, il rigetto dello stesso perché infondato in fatto e in diritto.

All'udienza del 17 luglio 2026, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, ritenutane la necessità, con ordinanza, ha onerato la ricorrente di produrre l'attestazione del portale FIGC sulla quale si fondava la richiesta di premio, entro la data del 20 agosto 2026, rinviando la trattazione del procedimento all'udienza del 4 settembre 2026.

In osservanza a tale ordinanza, la società ricorrente ha provveduto al deposito della suddetta attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC

All'udienza del 4 settembre 2026, per improvviso impedimento del relatore, la trattazione del ricorso veniva rinviata al 18 settembre 2026, dalle ore 9:30, sempre in modalità videoconferenza.

Dalla documentazione depositata in atti, per come integrata a seguito dell'ordinanza, si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 280,00 (duecentoottanta/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;



- accertata la fondatezza della domanda;
delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 280,00 (duecentoottanta/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Marina Vajana

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai